

**DELIBERA N. 33/2022**

**XXX/ SKY ITALIA S.R.L. (SKY WIFI)  
(GU14/514803/2022)**

**Il Corecom Umbria**

NELLA riunione del 06/10/2022;

**VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

**VISTO** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

**VISTA** la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

**VISTA** la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

**VISTE** la legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3 recante “*Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*” e la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*”. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3”;

**VISTO** l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato *Accordo Quadro 2018*, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS; **VISTA** la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, in vigore dal 1 gennaio 2018;

**VISTA** l'istanza di X X del 04/04/2022 acquisita con protocollo n. X del 04/04/2022;

**VISTI** gli atti del procedimento;

**CONSIDERATO** quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

L'istante, con riferimento al contratto cod. cliente n. XX, nei propri scritti rappresenta, in sintesi, che, nonostante la richiesta di cessazione del contratto trasmessa al gestore nel settembre 2020, il medesimo continuava a fatturare.

In base a tali premesse, l'istante chiede:

- I) storno dell'insoluto sino alla fine del ciclo di fatturazione con ritiro della pratica recupero crediti a propria cura e spese;
- II) indennizzo di euro 150.

### **2. La posizione dell'operatore**

L'operatore non ha prodotto scritti difensivi.

### **3. Motivazione della decisione**

La domanda non può essere accolta: l'istante ha depositato agli atti del procedimento UG/484798/2021 una nota, datata 20 settembre 2020, contenente la richiesta di disdetta immediata del contratto. Tale documento, tuttavia, non è accompagnato da alcuna documentazione di corredo idonea a dimostrare l'effettivo invio e ricevimento del medesimo da parte di Sky.

Oltre a ciò, l'istante deposita, sempre nel corso del precedente procedimento UG sopra richiamato, una lettera di recupero crediti per conto di Sky, ma non prova in alcun modo a quali conti quella nota faccia riferimento, non avendo depositato alcuna fattura agli atti.

In relazione a tanto, l'istanza appare generica e la carenza di qualsiasi supporto documentale impedisce a questo Comitato di valutarne l'eventuale fondatezza.

Analogamente, la copia del reclamo, in atti, non è accompagnata da alcuna ricevuta o altro documento che ne provi l'effettivo invio al gestore ed il successivo eventuale ricevimento.

Per questi motivi l'istanza non può essere accolta.

Spese di procedura compensate.

## **DELIBERA**

Il rigetto dell'istanza presentata dal sig. X X, via X X – X X, nei confronti di Sky Italia Srl, per i motivi sopra indicati.

Spese di procedura compensate.

L'operatore sopra indicato è tenuto ad effettuare i suddetti adempimenti ed a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Perugia, 6 ottobre 2022

**IL PRESIDENTE**

Elena Veschi

*per attestazione di conformità a quanto deliberato*

Il Dirigente  
Simonetta Silvestri

*Il Responsabile del procedimento*  
Beatrice Cairoli